DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Il riordino del Codice ha cancellato la responsabilità illimitata dei soci

Coop al test denominazione

Il riferimento al vincolo «completo» per le obbligazioni deve essere eliminato dalla ragione sociale

La riforma del diritto societario mette la parola fine alle cooperative con i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 28 agosto). Finora, invece, l'atto costitutivo o lo statuto potevano stabilire che, in caso di sottoposizione della cooperativa a procedura concorsuale, delle obbligazioni sociali:

■ i soci rispondessero in via sussidiaria, solidalmente e illimitatamente;

■ ciascun socio dovesse rispondere sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota.

La scelta di organizzare le cooperative con i soci a responsabilità illimitata era confinata, di fatto, in ambiti del tutto marginali. La scelta prevalente, infatti, era quella di confezionare gli statuti di società cooperativa in modo che i soci, in caso di dissesto, non si trovassero a dover rispondere con i propri beni personali delle obbligazioni contratte dalla società e che di queste rispondesse solo la società con il suo patrimonio.

La riforma, in ogni caso, abolisce la figura della cooperativa a responsabilità illimitata disponendo, nel nuovo articolo 2518 del Codice civile, che nelle società cooperative «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio». Dunque, le "vecchie" cooperative a responsabilità illimitata vengono "trasformate" ex lege in cooperative a responsabilità limitata: pertanto dovranno procedere all'adeguamento delle clausole statuarie al nuovo assetto definito dal legislatore della riforma.

La denominazione sociale. Questa svolta in termini di necessaria irresponsabilità dei soci per le obbligazioni della cooperativa incide anche sulla denominazione sociale delle società cooperative: nella vecchia formulazione dell'articolo 2515, comma 1 del Codice civile, veniva richiesto che la denominazione della cooperativa riportasse l'indicazione del regime prescelto in ordine alla responsabilità limitata o illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (per esempio si parlava di "Alfa società cooperativa per azioni a responsabilità limitata" oppure di "Beta società cooperativa a responsabilità illimitata; con le corrispondenti abbreviazioni: "Alfa s. coop. p. a. a r. l." e "Beta s. coop. a r. ill."). Ora, invece, questa indicazione non sussiste più e l'unica prescrizione resta quella di indicare nella denominazione sociale la natura "cooperativa" della società (nuovo articolo 2515, comma 1); il comma 2 del nuovo articolo 2515, così come, d'altronde, era disposto anche nel previgente ordinamento, sancisce il divieto di indicare l' espressione "cooperativa" nelle denominazioni di società che non abbiano scopo mutualistico.

Il problema delle "vecchie" denominazioni. Per le poche cooperative con il vecchio regime di responsabilità illimitata la prima operazione in sede di revisione statutaria è quella di mutare la vecchia denominazione, sopprimendo il riferimento al regime della responsabilità illimitata.

Per le altre cooperative ci si pone il problema della possibilità della permanenza, nella denominazione *post* riforma, dell'espressione "cooperativa a responsabilità limitata" che costituiva, invece, un'espressione obbligatoria nel previgente ordinamento (il caso più frequente è quello delle cooperative denominate, per esempio, come "Gamma s. coop. a r.l." e quindi quello del mantenimento di questa denominazione anche nel nuovo ordinamento) e che oggi rappresenta, invece, una condizione spettante per legge a qualsiasi cooperativa.

Il dover cambiare la denominazione sociale solo in apparenza è un'operazione facile e/o indifferente: il mutamento del nome comporta adempimenti e costi a livello di rapporti con clienti e fornitori (per esempio carta intestata, intestazione delle fatture emesse e ricevute), ma anche a livello di formalità: ad esempio nei registri immobiliari e catastali e nel registro automobilistico, per "volturare" i beni posseduti dalla cooperativa (si pensi a una cooperativa di trasporto o a una cooperativa edilizia), al nuovo nome che la cooperativa assume.

Non c'è dubbio che la presenza, nella denominazione sociale, dell'espressione "cooperativa a responsabilità limitata", se nel vecchio ordinamento rappresentava un obbligo (per evidenziare ai terzi se i soci fossero o meno coinvolgibili nell'adempimento delle obbligazioni sociali in caso di dissesto societario), oggi diventa una mera enunciazione della condizione di non responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali cui tutte le cooperative sono comunque sottoposte. Quindi, se nell'ordinamento previgente si trattava di un'indicazione obbligatoria, oggi si tratta di un'indicazione pleonastica. Pertanto, sotto questo profilo, la permanenza dell'espressione anche *post* riforma non comporta alcun problema.

ANGELO BUSANI

Da indicare il richiamo a Spa o Srl

La gestione della fase di pasaggio dalle vecchie alle nuove regole si complica quando ci si imbatte nel nuovo testo dell'articolo 2519, comma 1, secondo cui alle cooperative si applica la disciplina della Spa, «per quanto non previsto» nel Titolo VI, Libro V del Codice civile (negli articoli 2511 e seguenti, specificamente dedicati alle società cooperative) e comunque nei limiti in cui le norme della Spa siano «compatibili» con la natura cooperativa della società.

Peraltro, nelle cooperative che abbiano meno di 20 soci cooperatori e un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro, si può introdurre una clausola statutaria (articolo 2519, comma 2) per adottare per la cooperativa la disciplina della Srl in luogo di quella della Spa (in mancanza di questa clausola statutaria la disciplina della Spa si applica automaticamente). Anche qui si deve comunque trattare di norme della Srl considerabili come «compatibili» con la natura cooperativa della società.

Tuttavia, in tema di denominazione sociale, si trovano disposizioni specifiche sia nella disciplina della Spa che in quella della Srl: l'articolo 2326 dispone, per la Spa, che «la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della società per azioni». Specularmente, l'articolo 2463, comma 2, n. 2), sancisce che l'atto costitutivo della Srl deve indicare «la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata».

La *ratio* di queste due norme consiste nel mostrare con immediatezza ai terzi che, con la società, entrano in contatto anche con la disciplina a cui è soggetta la società e con la sua organizzazione strutturale. Si tratta, perciò, di capire se l'articolo 2515, comma 1 (norma specifica in tema di cooperative) — quando dispone che nella denominazione sociale deve essere esplicitata la natura cooperativa della società in questione — esaurisca la materia della formazione della denominazione sociale oppure se si tratti di una prescrizione suscettibile di essere integrata con quelle degli articoli 2326 e 2463 a seconda di quale sia la tipologia di disciplina adottata dalla cooperativa in questione, e cioè quella della società azionaria o della società a responsabilità limitata.

Non basta la natura mutualistica

Da un lato, è suggestiva la tesi secondo cui, visto che in materia di cooperative c'è una specifica norma sulla composizione della denominazione sociale, allora quella della denominazione rappresenterebbe una tematica per la quale la disciplina della cooperativa non potrebbe subire "invasioni di campo", da parte della disciplina della Spa o della Srl, in quanto l'applicazione di queste ultime può avvenire solo «per quanto non previsto dal presente titolo» (articolo 2519).

Questa argomentazione appare troppo formale per essere del tutto soddisfacente: infatti, dicendo che nella denominazione va indicata la natura cooperativa della società, l'articolo 2515 sembra richiedere solo un "contenuto minimo e imprescindibile" della denominazione sociale, cioè un "dato di base" che difficilmente, però, può essere ritenuto esaustivo. Si può ritenere che su questo "dato di base", di obbligatoria presenza, sia doveroso innestare le conseguenti specificazioni a seconda che la cooperativa scelga, ove possibile, la strada della disciplina della Srl oppure rimanga assoggettata alla normativa della società azionaria. Le esigenze informative di chi entra in contatto con la società, infatti, appaiono di identico valore sia che riguardino la natura cooperativa della società sia che attengano l'organizzazione della struttura della società secondo lo schema della Spa o della Srl. Del resto, se nel campo delle Spa è obbligatorio esplicitare ai terzi la natura azionaria o meno della società, perché mai in quello delle società mutualistiche non dovrebbe esistere questa esigenza?

A.BU.

IN EDICOLA CON «IL SOLE-24 ORE»

Una bussola per il collegio sindacale

Una guida ad hoc per il collegio sindacale con «Il Sole-24 Ore». Fino al 15 ottobre sarà, infatti, in edicola, in abbinamento con «Il Sole-24 Ore», al prezzo di 6 euro oltre quello del quotidiano, la **Guida Frizzera "Collegio Sindacale"**.

Il volume è un vademecum che passa in rassegna, analizzandole e commentandole, tutte le novità che hanno debuttato con la riforma del diritto societario in materia di organizzazione e funzionamento del collegio sindacale di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative. Tra i principali argomenti trattati, il fascicolo illustra in modo schematico i diritti e doveri dei sindaci, il funzionamento dell'organo collegiale, le responsabilità e i compensi spettanti agli stessi componenti.

La Guida, inoltre, è corredata da quesiti pratici e da un formulario che riporta verbali, relazioni, controlli, valutazione del sistema di controllo interno e rapporti con la società di revisione. Pertanto, il fascicolo si presenta come un utile strumento di lavoro e aggiornamento sui cambiamenti introdotti per i sindaci dalla riforma.

■ INTERVENTO

Arbitrato e società, la svolta è «piena»

DI GIOVANNI CABRAS

Una parte rilevante della riforma societaria è rappresentata dalla disciplina processuale (decreto legislativo 5/2003), che ha introdotto, oltre a un nuovo rito per il giudizio in materia societaria, anche una regolamentazione per arbitrato e conciliazione (articoli 34-40), aprendo nuovi spazi all'autonomia privata nella risoluzione delle controversie.

Il predominio della giustizia statale, spesso inefficiente e inadeguata a comporre i conflitti tra imprese, sembra prendersi la rivincita a opera di interpreti, che, illustrando le nuove norme, finiscono per sterilizzarne la portata. Secondo alcuni commentatori, le nuove regole dell'arbitrato societario (in particolare, l'efficacia della clausola compromissoria anche per i soci dissenzienti, salvo il diritto di recesso e la competenza degli arbitri su questioni incidentali attinenti a diritti indisponibili) violerebbero princìpi costituzionali, quali il diritto ad agire in giudizio. Secondo altri commentatori, le società non sarebbero obbligate ad adeguare alle nuove regole la clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto, avendo la riforma previsto un tipo di arbitrato in aggiunta, ma non in sostituzione di quello previsto dal Codice di procedura civile.

Necessario allineare le regole sul funzionamento interno alle indicazioni della riforma

Le tesi sono infondate e pericolose per la diffusione dell'arbitrato in materia societaria. Il primo orientamento trascura che anche gli arbitri esercitano una funzione giurisdizionale, con pari dignità rispetto alla giustizia statale e che deferire le controversie ad arbitri, anziché ai tribunali, con le clausole compromissorie statutarie è una scelta vincolante per tutti i soggetti del rapporto sociale (soci, vecchi e nuovi, amministratori e sindaci) in quanto adottata in conformità alle regole del diritto societario e, quindi, nelle società di capitali, con il principio maggioritario.

Il secondo orientamento, pur apparendo ispirato a un'ampia libertà di scegliere quale forma di arbitrato adottare, finisce per ostacolare la riforma, facendo perdurare lo stato di inoperatività dell'istituto. Infatti, non è vero che, in mancanza di un espresso obbligo di adeguamento, le clausole compromissorie statutarie mantengano efficacia anche se difformi dal decreto 5/2003 (è questa la tesi sostenuta da Auletta e Zoppini, nell'articolo pubblicato sul Sole-24 Ore del 2 settembre). Al contrario, una disposizione negoziale, qual è la clausola compromissoria, è nulla — e inefficace — quando contrasta con una norma inderogabile (ancorché sopravvenuta); né è necessario che la legge stabilisca espressamente un obbligo di adeguamento.

In presenza di una clausola compromissoria statutaria difforme dalle nuove norme inderogabili (in particolare, rispetto alla disposizione che impone, sotto pena di nullità, di attribuire il potere di nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società), i soci, se vogliono far decidere le loro controversie in sede arbitrale, devono modificare la clausola; diversamente, questa non potrà più operare, in quanto nulla.

La soluzione non lascia adito a dubbi, poichè discende dai princìpi generali in tema di contratti e atti giuridici. Sostenere il contrario significa indurre le società a restare inerti, omettendo di avvalersi delle agevolazioni previste per il periodo transitorio, con la conseguenza che, al momento di introdurre l'arbitrato per una lite insorta, si accerterà la nullità della clausola compromissoria.

L'unico dubbio può riguardare il momento dal quale le clausole compromissorie statutarie difformi dalle nuove norme perdono efficacia. Poiché il decreto 5/2003 non ha introdotto per le clausole compromissorie una disposizione analoga a quella del decreto 6/2003 (articoli 223-bis e 223-duodecies, secondo cui le clausole statutarie difformi dalle nuove norme inderogabili mantengono efficacia fino alla scadenza del periodo transitorio), è stato sostenuto che la nullità delle clausole opera già dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma (così una sentenza del Tribunale di Latina, 22 giugno 2004, segnalata dal Sole-24 Ore dell'11 agosto). Tuttavia, è possibile accedere a una soluzione più favorevole per le società, con la sopravvivenza della clausola durante il periodo transitorio (fino al 30 settembre per le società di capitali e al 31 dicembre 2004 per le cooperative). Anche per le clausole compromissorie statutarie è stato previsto un adeguamento agevolato (senza applicazione dell'articolo 34, comma 6, del decreto 5/2003, che richiede un quorum qualificato e concede ai soci dissenzienti il diritto di recesso), con riferimento agli articoli 222-bis e 223-duodecies. In questa prospettiva, la previsione di un lasso temporale per l'adeguamento dello statuto circa le clausole compromissorie non può non significare che si sia voluto implicitamente mantenere operanti, fino alla scadenza di quel termine, le clausole compromissorie statutarie, ancorché in contrasto con le norme del decreto 5/2003.

È opportuno, perciò, sollecitare gli amministratori delle società a mettere tempestivamente all'ordine del giorno delle assemblee convocate per l'adeguamento statutario, non solo le modifiche richieste da norme sostanziali, ma anche in tema di arbitrato. Sarebbe consigliabile introdurre nello statuto una clausola di conciliazione (disciplinata dagli articoli 38-40 del decreto 5/2003) per tentare di risolvere le controversie sociali, prima di ricorrere a un giudice (arbitrale o ordinario), in modo amichevole e non conflittuale, nonché con costi assai contenuti.

** Ordinario di Diritto commerciale Università Roma Tre*

Intercettazioni, meno spese con l'informatica

ROMA ■ I fondi per il settore giustizia non sono illimitati, perciò è necessario contenere e razionalizzare le spese.

Il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, lo ha ripetuto ai vertici degli uffici giudiziari di tutta Italia che ha incontrato ieri pomeriggio. Al confronto, durato quattro ore con i presidenti e i procuratori generali delle 26 Corti di appello, hanno partecipato i capi dei Dipartimenti del ministero. L'incontro è stato definito da più parti «cordiale e costruttivo» ed è servito a mettere a fuoco quali sono le voci che più incidono sul bilancio della giustizia.

Castelli più volte in passato aveva definito le spese di giustizia «un buco nero», ed era tornato a puntare il dito su alcuni capitoli fuori controllo, come, per esempio, le spese per le intercettazioni telefoniche e quelle per la stenotipia. I dati lo confermerebbero: se per quest'anno per la giustizia è previsto uno stanziamento di circa 600 milioni di euro, le proiezioni di spesa del primo trimestre del 2005 stimano un incremento di circa 150 milioni di euro. Troppo. Contenere e razionalizzare i costi sono perciò le parole d'ordine, anche se da parte dei magistrati è diffusa la preoccupazione per la carenza di risorse.

Castelli ha insistito sul fatto che le spese per le intercettazioni telefoniche, per esempio, devono essere contenute: rappresentano un terzo delle spese complessive e nel giro di pochi anni sono aumentate con la percentuale vertiginosa del 300%, passando da 165 milioni di euro nel 2001 a 230 milioni nel 2002, a 335 milioni nel 2003, mentre per il 2004 si prevedono 380 milioni di euro di spesa nonostante si sia fatto di tutto per abbattere i costi di 100 milioni.

Il Guardasigilli avrebbe anche sottoposto ai vertici degli uffici giudiziari un piano di contenimento dei costi che passa attraverso un sistema di informatizzazione delle intercettazioni. Un settore, questo, così come nel caso della stenotipia, per cui c'è una forte differenziazione di spesa tra i diversi uffici giudiziari, se si tiene conto che, ad esempio, a fronte di un costo medio di 80 euro a intercettazione nel 2003, Roma ha speso 14 euro.

Castelli sottopone ai magistrati un progetto di taglio dei costi

Palermo è l'ufficio giudiziario con i maggiori costi per le intercettazioni: da giugno del 2003 a giugno 2004 ha speso 47,5 milioni di euro. A seguire, Reggio Calabria (21,5 milioni), Genova (13,5 milioni), Roma (12 milioni circa), Bologna (11,5 milioni), Catanzaro (10,5 milioni), Milano e Napoli (rispettivamente circa 9 milioni di euro di spesa).

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
IFAF SCUOLA DI FINANZA
SENZA INTERROMPERE L'ATTIVITÀ DI LAVORO
ANALISI FINANZIARIA E FINANZA AZIENDALE
Padova 8 ottobre (mercoledì) Napoli 8 ottobre (venerdì) Milano 9 ottobre (sabato)
Bari 15 ottobre (venerdì) Roma 16 ottobre (sabato) Palermo 29 ottobre (venerdì)
DESTINATARI
ANALISI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Padova 8 ottobre (mercoledì) Napoli 8 ottobre (venerdì) Milano 9 ottobre (sabato)
Bari 15 ottobre (venerdì) Roma 16 ottobre (sabato) Pescara 29 ottobre (venerdì)
DESTINATARI
IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DEI DUE CORSI CONSENTE DI CONSEGUIRE IL:
MASTER IN FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
www.ifaf.it
IFAF NON SMETTE MAI DI FARE SCUOLA: DA PIÙ DI 20 ANNI FA FORMAZIONE DI ALTA QUALITÀ

SDA Bocconi
Area Amministrazione e Controllo
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi
Revisione, bilancio, comunicazione e fiscalità d'impresa
Autunno 2004
Destinatari sono responsabili amministrativi, dottori e ragionieri commercialisti e quanti intendono approfondire le proprie conoscenze in merito ai principali temi relativi alla comunicazione economico-finanziaria, alla fiscalità d'impresa e alla revisione.
I corsi di Revisione sono rivolti a direttori amministrativi, responsabili e/o addetti alla funzione Internal *Auditing,* dottori e ragionieri commercialisti, revisori contabili, oltre a professionisti ed operatori di impresa che intendano approfondire le tematiche del controllo interno e della revisione. Tutti i corsi potrebbero risultare un utile ausilio per coloro i quali intendano prepararsi per sostenere l'esame di *Certified Internal Auditor* (CIA).
REVISIONE
Il sistema di controllo interno 20-23 settembre
Internal Auditing - Corso base 7-8 ottobre
Internal Auditing - Corso avanzato 21-22 ottobre
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E LA RIFORMA FISCALE
Le riforme: bilancio e fisco 22-24 settembre
Riforme e gruppi 13-15 ottobre
Riforme e operazioni straordinarie 15-16 novembre
BILANCIO E COMUNICAZIONE
Bilancio consolidato e processi di consolidamento: il sistema amministrativo nei gruppi 20-22 ottobre
Principi contabili internazionali (IAS): l'impatto sul bilancio delle imprese italiane 3-5 novembre
Analisi di bilancio 17-19 novembre
IAS e fair value 24-26 novembre
Sistema di reporting e responsabilità sociale dell'impresa 29 novembre-1 dicembre Novità
CORSO BASE DI FISCALITA' D'IMPRESA 2 moduli: 27-29 settembre 11-13 ottobre
FISCALITA' INTERNAZIONALE 2 moduli: 4-5 ottobre 25-26 ottobre
Area Amministrazione e Controllo:
tel. +39.025836.6850-6860-6885 fax +39.025836.6890 e-mail: aec@sdabocconi.it
Per informazioni più dettagliate e domande di adesione consulta il sito:
www.sdabocconi.it/aec/021
Registrati gratuitamente a INFOClick
I corsi per il tuo profilo [www.sdabocconi.it]